ALLEGATO A

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 1, commi 376 e seguenti della Legge 15 dicembre 2015, n. 208, una Società benefit per Azioni con la denominazione **"Bauer Società Benefit per Azioni"**.

Art. 2 - SEDE

1. La società ha sede legale in Trento, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

3. Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei Soci.

Art. 3 - OGGETTO

1. La società ha per oggetto la produzione ed il commercio di prodotti alimentari e di specialità gastronomiche.

Beneficio comune ai sensi dell'art. 1, commi 376 e seguenti della Legge 15 dicembre 2015, n. 208

La Società, nell'esercizio dell'attività economica a scopo di lucro, intende perseguire, in modo responsabile e trasparente, le seguenti finalità di beneficio comune, generando valore per persone, comunità, territori, ambiente e altri portatori di interesse, in coerenza con il modello proprietario "Bontà a 360°" che si sostanzia, in particolare, rispetto a: prodotti, consumatori, risorse umane, ambiente e territorio, insieme degli stakeholder, e con gli impegni assunti nei propri sistemi di gestione e nelle certificazioni rilasciate da terze parti indipendenti.

A. **Produzione responsabile e trasparente di prodotti alimentari**

Bauer si impegna a generare beneficio comune attraverso la produzione di alimenti realizzati con ingredienti selezionati, ricette trasparenti e processi produttivi volti ad evitare l'uso di additivi, contribuendo a promuovere modelli alimentari più consapevoli e salutari.

B. **Sviluppo di filiere responsabili e tracciabili**

La Società promuove la selezione, la qualificazione e la fidelizzazione di fornitori e partner di filiera capaci di garantire sicurezza, trasparenza, continuità produttiva, costanza/stabilità qualitativa e prevenzione delle frodi, valorizzando l'approvvigionamento responsabile.

C. **Riduzione dell'impatto ambientale e utilizzo efficiente delle risorse**

La Società persegue la riduzione degli impatti ambientali delle proprie attività e dei propri prodotti attraverso l'efficienza energetica, il ricorso a fonti rinnovabili, l'innovazione tecnologica degli impianti, la minimizzazione degli scarti, la gestione responsabile dell'acqua e la misurazione degli impatti lungo il ciclo di vita dei prodotti, anche mediante strumenti e certificazioni riconosciute.

D. **Educazione alimentare, promozione di stili di vita equilibrati**

La Società promuove iniziative di educazione alimentare e informazione rivolte a consumatori e comunità, finalizzate a favorire scelte alimentari consapevoli e responsabili. Valorizza il ruolo della cucina quotidiana quale strumento di benessere e di inclusione, anche attraverso la creazione di prodotti certificati in grado di rispondere ad esigenze alimentari specifiche.

E. Attenzione alla persona, al territorio e alla filiera

La Società si impegna a valorizzare le persone che operano al proprio interno, promuovendo un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e rispettoso, iniziative di welfare e conciliazione vita-lavoro, percorsi di sviluppo delle competenze e pratiche di ascolto e partecipazione. Sensibilizza in tal senso anche gli attori della filiera, promuovendo relazioni eque e responsabili con tutti i partner della catena di fornitura.

Le finalità di cui sopra sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento tra l'interesse dei soci e l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.

La società si impegna a misurare e rendicontare annualmente l'impatto delle attività connesse a tali obiettivi, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia di Società Benefit, con la finalità di individuare azioni di miglioramento continuo.

2. La società può compiere, solo se strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, qualunque operazione industriale, commerciale, finanziaria e di credito, mobiliare e immobiliare, direttamente o mediamente connessa alle attività principali. La società potrà pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, procedere:

- all'acquisto, all'alienazione e alla locazione (non finanziaria) di beni di qualunque natura, materiali ed immateriali, e alla costituzione e al trasferimento di diritti reali in relazione ad essi;
- al ricorso a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati;
- alla concessione di garanzie, reali e personali, anche a favore di terzi;
- alla stipula di contratti di associazione in partecipazione;
- all'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 C.C.;
- alla partecipazione a consorzi ed associazioni.

3. L'assunzione di partecipazioni, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale non potrà essere esercitata nei confronti del pubblico.

Art. 4 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti tra loro e con la società è quello risultante dal libro soci, a tale fine eletto.

2. E' onere dei soci comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche l'indirizzo di posta elettronica. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

Art. 5 - DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione della assemblea straordinaria.

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 103.300,00 (centotremilatrecento/00) rappresentato da 2.000 (duemila) azioni nominative del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno e sessantacinque) ciascuna.

2. Il capitale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nei limiti di legge.

3. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

4. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

5. Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo

ARTICOLO 7 - AZIONI

1. Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

2. Il socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni a soggetti diversi dal proprio coniuge o dai propri parenti in linea retta dovrà notificare questa sua volontà agli altri soci (mediante lettera raccomandata R.R. contenente l'indicazione delle azioni da trasferire e le condizioni di cessione), i quali godranno del diritto di prelazione sull'acquisto.

3. Qualora siano trascorsi trenta giorni dalla notifica senza che alcuno degli altri soci abbia espresso la volontà di acquistare le azioni offerte, il socio sarà libero di cederle anche a terzi, purché tale trasferimento avvenga entro il sesto mese dall'offerta.

4. Qualora il diritto di prelazione sia esercitato da più di un socio, le azioni offerte saranno ripartite tra questi in proporzione delle azioni già possedute da ciascun socio acquirente.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA - COMPETENZE E TEMPI DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

3. Spettano all'assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modifiche dello statuto, sulla liquidazione della società e su quanto altro è ad essa riservato dalla legge.

Sono invece riservate all'assemblea ordinaria le deliberazioni sull'approvazione dei bilanci, la destinazione degli utili e la copertura delle perdite, sulla nomina delle cariche sociali, nonché le deliberazioni su quanto altro sia previsto dalla legge, dal presente statuto o sia sottoposto al suo esame dall'Organo Amministrativo.

4. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze.

5. L'assemblea, inoltre, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno; deve essere convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEE - DIRITTO DI VOTO - LUOGHI DI CONVOCAZIONE

1. Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

2. Le assemblee, ordinaria o straordinaria, sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo che può fissare un luogo diverso, purché sito in Italia o altra Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea e facilmente raggiungibile con i comuni mezzi meccanici.

ARTICOLO 10 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo nei modi e nei tempi stabiliti dalla Legge e dal presente statuto.

2. Le Assemblee sono convocate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, indirizzata all'ultimo domicilio dei Soci da questi comunicato per iscritto alla società, che risulti inviata almeno otto giorni prima dell'assemblea.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Nello stesso avviso può essere indicato il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, nel caso in cui la prima andasse deserta.

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art. 2366 C.C.

ARTICOLO 11 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea, gli azionisti iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che hanno depositato nello stesso termine le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

2. È inoltre consentito che l'assemblea si svolga totalmente o parzialmente in via telematica, mediante utilizzo di apposite piattaforme dedicate.

In tal caso l'avviso di convocazione dovrà espressamente indicare tale circostanza.

Il link per il collegamento telematico potrà essere riportato nell'avviso di convocazione ovvero inviato successivamente per e-mail.

Salvi eventuali obblighi di legge, non è richiesto che il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante si trovino nello stesso luogo.

Il soggetto verbalizzante dovrà essere presente nel luogo di convocazione.

I partecipanti devono in ogni caso essere in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno. In ogni caso durante l'Assemblea dei soci devono essere rispettati i principi della buona fede e del pari trattamento dei singoli soci.

ARTICOLO 12 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, impossibilitato ad intervenire alla stessa, può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona che non abbia una delle qualifiche elencate nel 5° comma dell'art. 2372 C.C.

2. I soci persone giuridiche intervengono all'assemblea mediante il loro legale rappresentante o in difetto mediante un loro mandatario. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

ARTICOLO 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. In sua assenza, essa sarà presieduta dal Vice Presidente o, in difetto, dalla persona designata dall'assemblea a maggioranza assoluta del capitale rappresentato. Il presidente è assistito da un segretario anche non socio designato dall'assemblea.

2. L'assistenza del segretario non è necessaria quando vi è l'intervento di un notaio.

3. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da processo verbale e firmato dal Presidente o dal segretario o dal notaio.

ARTICOLO 14 - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI – SISTEMI DI VOTAZIONE

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione quando sia rappresentato più della metà del capitale sociale. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la maggioranza del capitale sociale.

3. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

4. E' esclusa la votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO 15 - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE – DURATA DELLE CARICHE

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, oppure da un Amministratore Unico.

2. L'assemblea di volta in volta, delibera se nominare un Amministratore unico oppure un Consiglio di Amministrazione. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione spetta all'assemblea che ne determina di volta in volta il numero nei limiti suddetti.

3. L'Assemblea elegge fra i membri del Consiglio di amministrazione un presidente; può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento.

L'Amministratore o gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono essere anche non soci.

ARTICOLO 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. All'amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri per l'amministrazione (ordinaria e straordinaria) e per la gestione (aziendale e patrimoniale) della società.

2. L'Organo Amministrativo è investito pertanto dei più ampi poteri e più segnatamente gli spettano:

- i poteri per compiere tutti gli atti e le operazioni che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea dei soci;

- i poteri per l'organizzazione della società, con facoltà di istituire e regolare i vari uffici, (compresi direttori generali, tecnici ed amministrativi) determinandone le funzioni ed i poteri.

ARTICOLO 17 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A) Riunioni:

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo, purché sito in Italia e facilmente raggiungibile con i comuni mezzi meccanici, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure da almeno due sindaci.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo di adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare, dovrà essere spedito a mezzo lettera raccomandata o e-mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Consigliere e Sindaco effettivo. In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato con almeno un giorno di preavviso a mezzo comunicazione telegrafica o e-mail, contenente tutti i dati sopra riportati.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza dal vicepresidente qualora sia stato nominato. In mancanza di entrambi, sono presiedute dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione può essere tenuto in audio/videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli amministratori. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

B) Deliberazioni:

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e dei Sindaci effettivi. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in

caso di parità prevale il voto di chi presiede, solo se il Consiglio sia composto da più di due membri.

C) Verbalizzazioni:

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera E), devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario nominato di volta in volta anche tra gli estranei al Consiglio.

D) Delega di poteri:

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega:

- a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri;
- o ad uno o più amministratori delegati.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis C.C e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di presidente (o di vicepresidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

ARTICOLO 18 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. La rappresentanza della società, secondo il sistema di amministrazione, compete in via generale e senza limitazioni:

- o all'amministratore unico;
- o al Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. La rappresentanza della società compete inoltre:

- agli amministratori delegati, nei limiti della delega;
- ai direttori generali ed agli altri uffici della società che hanno rilevanza esterna, nei limiti dei poteri conferiti dall'Organo Amministrativo;
- ai procuratori speciali, che possono essere nominati, per singoli atti o categorie di atti, da tutti i soggetti indicati nel presente articolo, ciascuno nell'ambito dei propri poteri.

ARTICOLO 19 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. L'assemblea ordinaria potrà deliberare a favore degli amministratori:

- un compenso annuale da determinarsi all'atto della nomina o con apposita delibera della assemblea ordinaria;
- l'accantonamento di un'indennità da liquidare agli stessi alla conclusione del loro mandato (trattamento di fine rapporto).

Si applica altresì l'articolo 2389 III comma C.C.

Gli amministratori non sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 C.C.

ARTICOLO 20 – ORGANI DI CONTROLLO

1. La gestione della Società è controllata da un Collegio Sindacale, nominato e funzionante ai sensi di legge.

2. Nel caso in cui la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio Sindacale. In tale circostanza il collegio dovrà essere composto da soli revisori contabili iscritti al registro istituito presso il ministero di Grazia e Giustizia.

3. Il revisore o la società incaricata della revisione legale qualora il Collegio Sindacale non sia investito di tali funzioni, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di revisione legale è disciplinata dalle norme di cui al D. Lgs. 27.01.2010, n. 39.

L'assemblea, nel nominare il revisore legale o la società di revisione, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore legale o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 37 c. 9 del D. Lgs. 27.01.2010, nr. 39.

In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Organo Amministrativo, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, procederà alla formazione del bilancio.

ARITICOLO 22 - FINANZIAMENTO DEI SOCI

1. La società ha la facoltà di raccogliere presso i propri soci i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

2. I soci potranno effettuare a favore della Società versamenti di denaro in conto di capitale o a fondo perduto; essi non avranno diritto alla restituzione delle somme versate a tale titolo né ad interessi sulle stesse. I finanziamenti con obbligo di rimborso fatti dai soci alla Società devono essere a titolo completamente gratuito in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salvo che non sia deliberata dall'assemblea ordinaria l'onerosità di singoli finanziamenti e la misura degli interessi dovuti dalla società. I finanziamenti con obbligo di rimborso potranno essere effettuati solo da quei soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi purché detengano azioni pari ad almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale.

ARTICOLO 23 - UTILI

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino a reintegrazione della stessa;

b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. Addivenendosi per una qualsiasi causa e in qualsiasi tempo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

ARTICOLO 25 – FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione e validità del presente statuto, dei contratti sociali e dei rapporti tra i soci e la società, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Trento.

ARTICOLO 26 – RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il sottoscritto Enrico Pollini nato a Rovereto il 24/04/1967 dichiara, consapevole delle responsabilita' penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento e' stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, del d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)